



BANDO TRANSIZIONE ENERGETICA 2023

ARTICOLO 1 FINALITÀ

- 1. La Camera di Commercio di Pavia nell'ambito delle attività del Punto Impresa Digitale (PID) e dell'iniziativa strategica di Sistema "La doppia transizione digitale ed ecologica", autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023 intende incentivare l'avvio da parte delle imprese pavesi di percorsi per favorire la transizione energetica attraverso interventi di efficientamento, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).
- 2. Il presente Bando è emanato nel rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990", approvato dal Commissario Straordinario con i poteri sostitutivi del Consiglio Camerale con determinazione n. 9 del 14.02.2023.

ARTICOLO 2 AMBITI DI INTERVENTO

- 1. Con il presente Bando si intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto (voucher), l'acquisizione di servizi di consulenza e formazione, nonché la realizzazione di investimenti finalizzati a favorire:
 - a. la razionalizzazione dell'uso di energia da parte delle imprese, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei consumi e delle emissioni di gas clima-alteranti;
 - b. sistemi di autoproduzione FER, anche attraverso la partecipazione delle imprese alle CER.

ARTICOLO 3 DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio, a disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a euro 210.339,85.
- 2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
- 3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 8.000,00;
- 4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili.
- 5. Il valore minimo dell'investimento è di euro 3.000,00 (contributo minimo € 1.500,00).
- 6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
- 7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - a. incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - b. chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - c. riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 SOGGETTI BENEFICIARI

- Possono presentare domanda per ottenere le agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere legale e/o operativa, oggetto di intervento, iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia alla data di presentazione della domanda di concessione o, in caso di spese già sostenute al momento della domanda, alla data del primo titolo di spesa ammissibile (fattura o bonifico);
 - b. essere in regola con il pagamento del diritto annuale²;
 - c. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022 o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - d. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - e. avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni;
 - f. non avere forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Pavia ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
 - g. non avere ottenuto altre agevolazioni di qualsiasi natura a valere sulle medesime spese oggetto di richiesta di contributo.

ARTICOLO 5 SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

² Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio istruttore, non risulti in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dalla apposita richiesta di regolarizzazione da parte del funzionario incaricato, pena il diniego della domanda di contributo.

ARTICOLO 6 FORNITORI DI SERVIZI

- 1. I fornitori di servizi ad altre imprese beneficiarie oggetto dell'agevolazione del Bando non possono presentare domande nell'ambito del Bando stesso.
- 2. I fornitori di servizi non possono:
 - a. essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
 - b. avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria³.

ARTICOLO 7 SPESE AMMISSIBILI

- 1. Sono ammissibili, al netto di Iva, le seguenti tipologie di spesa:
 - a. Servizi di consulenza e formazione, come elencati ai successivi punti 2 e 3, erogati direttamente da uno o più fornitori qualificati indicati ai successivi punti 5 e 6;
 - b. Investimenti necessari alla realizzazione del progetto (senza vincoli relativi alla natura del fornitore), come elencati al successivo punto 4.

Nell'ambito del progetto, la somma delle spese per servizi di consulenza e formazione deve essere pari ad almeno il 30% del totale delle spese ammissibili.

Gli interventi oggetto di agevolazione devono essere realizzati in provincia di Pavia. Le sedi oggetto di intervento devono risultare iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia alla data di presentazione della domanda di concessione o, in caso di spese già sostenute, alla data del primo titolo di spesa ammissibile (fattura o bonifico).

- 2. Sono ammissibili le spese per i seguenti servizi di consulenza:
 - a. audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
 - analisi delle forniture di energia, attraverso l'analisi dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
 - c. progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0⁴;
 - d. piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio dell'impresa;
 - e. implementazione di Sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009;
 - f. studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;

_

³ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- g. studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- h. realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
- i. implementazione di tecnologie digitali e 4.0⁴ per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
- j. acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa.
- 3. Sono ammissibili le spese per i seguenti **servizi di formazione**:
 - attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica di Energy manager per risorse interne, impiegate stabilmente all'interno dell'impresa.
- 4. Sono ammissibili le spese per la realizzazione delle seguenti tipologie di investimento:
 - a. acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;
 - b. impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito produttivo;
 - c. acquisto e installazione di macchinari e attrezzature <u>in sostituzione dei macchinari e</u> <u>delle attrezzature in uso</u> nella sede oggetto di intervento;
 - d. acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe di calore <u>in sostituzione delle caldaie in uso nella sede oggetto di intervento;</u>
 - e. acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non richiedono l'utilizzo di fluidi refrigeranti in uso nella sede oggetto di intervento;
 - f. acquisto di tecnologie digitali e 4.0⁴ funzionali alla raccolta e al monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti);
 - g. acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;
 - h. costi direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento.
- 5. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:
 - a. EGE Esperti in Gestione dell'Energia certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - b. energy manager e/o altri esperti che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività, a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell'ambito dei servizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Il fornitore

1. Advanced manufacturing solution - Robotica avanzata e collaborativa

- 2. Additive manufacturing Stampanti in 3D connesse a software di sviluppo digitali
- 3. Augmented reality Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi
- 4. Simulation Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi
- 5. Horizontal/Vertical integration Integrazione informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore
- 6. Industrial internet Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti
- 7. Cloud Gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti
- 8. Cybersecurity Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti Industrial Internet
- 9. Big Data and Analytics Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare prodotti e processi produttivi

⁴ Per tecnologie 4.0 si intendono:

- è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
- 6. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione (es. agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università, Scuola di Alta formazione, Istituti tecnici superiori) o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001:2015 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.
- 7. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a. trasporto, vitto e alloggio;
 - b. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c. servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
 - e. spese relative a fatture emesse direttamente dal beneficiario e/o da imprese collegate e/o controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013);
 - f. spese regolate per contanti, assegno, cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - g. spese non integralmente pagate al momento della presentazione della domanda rendicontazione.
- 8. Tutte le spese possono essere sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2023 al 28.02.2024.
- 9. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 8 NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

- Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.
- 2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica"⁵ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

⁵ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

 Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni di qualsiasi natura ottenute a valere sulle medesime spese oggetto di richiesta di contributo.

ARTICOLO 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- A pena di esclusione, le domande per la partecipazione al presente Bando devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese – Servizi egov", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere, a decorrere dalle ore 11.00 del giorno 14.09.2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 15.10.2023. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Bando.
- 2. Ove l'interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.), è ammesso il conferimento di apposita delega con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000 per l'invio telematico e/o per la sottoscrizione digitale del modulo di domanda e dei relativi allegati. Il modulo di delega (reperibile sul sito camerale), dovrà essere sottoscritto sia dal delegato che dal delegante.
- 3. A pena di esclusione, la DOMANDA DI CONTRIBUTO dovrà deve essere redatta sull'apposito modulo, disponibile sul sito internet http://www.pv.camcom.it sezione "Bandi e Finanziamenti" nella pagina dedica al Bando. Il modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente. In caso di delega alla sottoscrizione digitale dell'istanza, il modulo di domanda dovrà riportare la firma autografa del legale rappresentante dell'impresa ed essere corredato da un documento di identità in corso di validità.
- 4. La domanda di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. RELAZIONE TECNICA (allegato A), che dovrà contenere la descrizione dell'intervento proposto, indicandone gli obiettivi e i risultati attesi in termini di transizione energetica. In caso di investimenti di cui all'art. 7, comma 4, lettere c e d, occorrerà quantificare l'efficienza energetica attesa in termini di riduzione di consumi e/o di emissioni di gas alteranti;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

- b. PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE preventivate (Allegato B) che dovrà contenere la ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente con l'indicazione della parte di intervento da loro realizzata;
- c. AUTOCERTIFICAZIONE DEL FORNITORE relativa a quanto previsto per le spese di consulenza e formazione ai commi 5 e 6 dell'articolo 7 del Bando;
- d. PREVENTIVI DI SPESA redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente. Dai preventivi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa, inoltre, non potranno essere antecedenti al 1° gennaio 2023 e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati. Non saranno ammessi auto preventivi;
- e. Report di self-assessment di maturità digitale compilato "Selfi4.0" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID) e/o il Report "Zoom 4.0" di assessment guidato, realizzato dal Digital Promoter della CCIAA e/o il Report "SUSTAINability" di self-assessment di quanto l'impresa è tecnologica/innovativa nei confronti della sostenibilità, reperibile sul sito: https://esg.dintec.it;
- f. MODELLO BASE, generato dal sistema WebTelemaco in formato xml. Il modello base viene richiesto ai soli fini della procedura automatica di invio dell'istanza e non rappresenta la domanda di contributo di cui al paragrafo precedente. Le domande telematiche comprensive del modello base ma sprovviste della domanda di contributo redatta sull'apposito modulo saranno escluse dal beneficio.
- 5. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
- 6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
- 7. La Camera di Commercio di Pavia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
- 8. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.
- 9. Tutte le comunicazioni relative al Bando saranno effettuate prioritariamente tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo specificato nella domanda.

ARTICOLO 11 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

 E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre al superamento

- dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con le spese di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del presente Bando nonchè dei fornitori dei servizi con quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 7.
- 2. Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, sulla base degli esiti istruttori dell'istanza da parte dell'ufficio preposto, approva con proprio provvedimento la concessione o il diniego del contributo. Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio ai fini della comunicazione alle imprese.
- 3. Avverso il provvedimento di concessione o di diniego è possibile ricorrere al TAR competente entro 60 gg. dalla data del provvedimento medesimo od al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
- 4. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.
- 5. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 12 OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

- 1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo e comunque non inferiore all'importo di euro 3.000,00, previsto dal comma 5 dell'articolo 3;
 - d. a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- 2. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati a richiedere autorizzazione, motivando adeguatamente, per eventuali variazioni, relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione, pena la non ammissibilità delle stesse. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio di Pavia all'indirizzo pavia@pv.legalmail.camcom.it.

ARTICOLO 13 RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet

camerale <u>www.pv.camcom.gov.it</u>, alla sezione "Bandi e Finanziamenti", sarà disponibile il modello per la presentazione della DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

- 2. Alla suddetta domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. RELAZIONE FINALE di consuntivazione delle attività realizzate, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
 - b. per i soli servizi di consulenza (art. 7 del bando, comma 2), RELAZIONE DEL CONSULENTE riportante gli esiti delle attività svolte per l'impresa beneficiaria del contributo;
 - c. PROSPETTO ANALITICO delle spese sostenute;
 - d. copia delle FATTURE, redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione. Le fatture devono essere intestate all'impresa richiedente e riportare con chiarezza le singole voci di costo. A tale riguardo, faranno fede esclusivamente fatture in formato elettronico (in pdf no xml) o riportante la dicitura "Copia analogica. L'originale del documento è in formato xml ed è consultabile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate" o simile. Per i fornitori esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere predisposte su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati. Non saranno in ogni caso ammesse auto fatturazioni.

Le fatture, per essere ammissibili, dovranno riportare la dicitura "BandoPIDTE-CCIAAPV"⁶;

- e. QUIETANZE DELLE SINGOLE FATTURE effettuate tramite strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si precisa quanto segue:
 - Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, la dicitura "eseguito" o "pagato", nonché la data di esecuzione dell'operazione. La ricevuta dovrà essere accompagnata da estratto conto bancario comprensivo di prima pagina riportante l'intestazione del conto con l'addebito delle spese sostenute.
 - **Pagamenti tramite POS**: occorre ricevuta bancomat o l'estratto conto della carta di credito. In entrambi i casi occorre l'estratto conto bancario con l'addebito della spesa sostenuta o con l'addebito mensile della carta.
 - **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito;
 - Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/enti pubblici: ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito

⁶ Per documenti di spesa già emessi alla data del provvedimento di concessione del contributo e pertanto privi di tale dicitura, si precisa che:

^{1.} nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento al bando voucher può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

^{2.} nel caso di fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite Sistema di Interscambio (SdI), è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità indicate in tema d'inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019.

- f. nel caso dell'attività formativa, DICHIARAZIONE DI FINE CORSO E COPIA DELL'ATTESTATO DI FREQUENZA PER ALMENO L'80% DEL MONTE ORE COMPLESSIVO;
- 3. Le spese devono essere sostenute direttamente da parte dell'impresa istante. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.
- 4. La DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, comprensiva dei relativi allegati, dovrà essere inviata telematicamente entro il 28.02.2024 pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher.
- 5. Il termine per l'istruttoria delle rendicontazioni è di 90 giorni dalla presentazione della domanda di erogazione del contributo.
- 6. In fase di liquidazione di contributo l'Ufficio istruttore della Camera di Commercio di Pavia procederà ad una nuova verifica in merito alla regolarità degli obblighi contributivi e in caso di mancato assolvimento procederanno a versare il contributo a copertura della quota contributiva dovuta.

ARTICOLO 14 CONTROLLI

- La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dal Regolamento Camerale approvato con D.G.C. n. 65 del 27.05.2013 e pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.pv.camcom.gov.it, finalizzati a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese con particolare riferimento alle spese sostenute di cui agli artt. 10 e 13 del presente bando.
- 2. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare e a produrre, su richiesta della Camera di Commercio, gli originali delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che dovranno soddisfare i requisiti previsti dal presente bando e a rendersi disponibile per un sopralluogo del personale dell'ente camerale.
- 3. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa, oltre ad essere passibile delle sanzioni previste dalla normativa per autodichiarazioni non veritiere, è tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
- 4. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella richiesta di contributo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio.

ARTICOLO 15 REVOCA DEL VOUCHER

- 1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;

- b. sopravvenuto accertamento o verificarsi del venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Bando;
- c. mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 13;
- d. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- e. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
- f. esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
- 2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

- Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato all' Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente della Camera di Commercio. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Frattola, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente.
- 2. Per informazioni, contattare il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Pavia ai seguenti recapiti:

Tel. 0382.393259 - 0382.393284

E-mail: bandipid@pv.camcom.it

3. Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale pavia@pv.legalmail.camcom.it.



Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali conferiti con la domanda di partecipazione al Bando, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia. Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, all'indirizzo mail DPO@lom.camcom.it

2. Finalità del trattamento

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività relative al presente Bando.

3. Modalità di trattamento

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con l'ammissione al Bando.

5. Comunicazione e diffusione

I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità relative al Bando agli uffici interni Camerali e pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Pavia.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" della Camera di Commercio di Pavia.

7. Diritti dell'interessato e forme di tutela

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.